



COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

<i>N. 3 del Reg.</i> <i>Data 13-04-2016</i>	OGGETTO: IUC (Imposta unica comunale) - componente TARI (Tassa rifiuti) Determinazione delle tariffe per l'anno 2016.
--	---

L'anno **duemilasedici**, il giorno **tredecim**, del mese di **aprile** alle ore **18:05**, nella sala delle adunanze del palazzo municipale, alla Prima convocazione Straordinaria, partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIO			
NIGRO FILIPPO	Presente	CHIEFFO CARMINE	Presente
VIVOLO MARIA	Assente	DELL'ANGELO ROCCO	Presente
VIVOLO GIUSEPPE	Presente	CHIEFFO ANIELLO	Presente
IULIANO DOMENICO	Presente	DI MAURO DARIO	Presente

presenti n. 7

assenti n. 1

Assessore esterno	P/A
LEPORE GRAZIA MARIA	P

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa CARMEN PASTORE
presiede l'adunanza il SINDACO Dott. FILIPPO NIGRO il quale, riconosciuta la legalità, invita il Consiglio a discutere l'argomento suindicato in seduta *Pubblica*

Il Sindaco rammenta che prima dell'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale deve deliberare in merito alle tariffe . Per quanto riguarda la Tassa sui Rifiuti è necessario approvare il PIANO Finanziario per l'anno 2016, calcolato sulla base dei costi fissi e variabili del servizio di raccolta e smaltimento. Non ci sono variazioni sostanziali rispetto ai costi dell'esercizio precedente, costi che già tenevano conto del nuovo appalto per il servizio di spazzamento e di raccolta. Complessivamente, per l'espletamento del servizio, è previsto un costo di circa 590.000,00 euro annue, comprensivo della raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento attraverso la società IRPINIAMBIENTE; a questo si aggiunge l'addizionale provinciale TEFA , prevista per legge.

Chiede la parola il consigliere Dario di Mauro per domandare come mai, stante l'estensione del servizio e l'incremento della percentuale della raccolta differenziata, alle stesse non sia conseguita una riduzione del sistema tariffario : ad una maggiore raccolta differenziata deve, infatti, corrispondere una riduzione dei costi.

Il Sindaco evidenzia come caratteristica della TARI è che la stessa deve coprire i costi sostenuti e che rimangono alcune aree alla località Laceno ove occorre intervenire con una politica di sensibilizzazione.

Invita i presenti al voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.37 del 24/03/2016;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2016;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a **€.589.680,00** che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2016, secondo il metodo normalizzato disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2016, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 589.680,00 e comprende i costi fissi, pari all'11,90% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 88,10 % come di seguito meglio rappresentato;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che per l'anno 2016, così come avvenuto nell'anno precedente, i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza vengono ripartiti nella misura del 76,31% per le utenze domestiche e del 23,69% per le utenze produttive (non domestiche);

- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Visto l'art.1, co. 27, L. 208/2015 con il quale si proroga per gli anni 2016 e 2017 la possibilità di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti per unità di superficie (criterio alternativo a quello previsto dal D.P.R. 158/1999, cd. "metodo normalizzato").

Richiamato l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) con la quale deve essere garantita la copertura del costo del servizio al 100%.

Dato atto che, per quanto sopra detto, i coefficienti di produttività utilizzati per le utenze domestiche e non domestiche sono i seguenti:

- per le utenze domestiche sono stati fissati i coefficienti : Ka di produttività dei comuni con popolazione < 5000 abitanti area geografica Sud, Kb il valore minimo;
- per le utenze non domestiche si è ritenuto di fissare i coefficienti Kc e Kd in misura non superiore al valore medio tra il minimo ed il massimo dell'area geografica di appartenenza secondo i valori di cui alle tabelle 3 e 4 del citato D.P.R. 158/99;
- solo per le categorie 2.16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e 2.17 Bar, caffè, pasticceria i coefficienti Kc e Kd applicati sono quelli minimi dell'area geografica di appartenenza. Questa scelta è motivata dalla necessità di evitare aumenti troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie; in particolare le due categorie di utenze non domestiche 16 e 17, subiscono comunque, pur con l'applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori;
- per il medesimo fine e per la stessa motivazione, nell'ambito dell'intervallo consentito dal D.P.R. 158/1999 e per scongiurare eccessive disparità di trattamento tra le varie categorie di utenza, il comune ha ritenuto di muoversi all'interno dei *range* individuati dal metodo per i coefficienti Kc, e Kd, con la fissazione di un valore medio per ciascuna categoria.

Preso atto delle Riduzioni tariffarie previste dal regolamento del tributo nella misura massima del 30%, nel caso di:

- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare a condizione che non siano cedute in locazione o comodato anche temporaneamente nel corso dell'anno solare: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero a condizione che non siano cedute in locazione o comodato anche temporaneamente nel corso dell'anno solare: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile;

Preso atto, altresì che ai sensi dell'art.45 del vigente Regolamento comunale IUC per la parte relativa alla TARI, la tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è determinata in base alla tariffa annuale del tributo fissata per ogni categoria, nella misura di 1/365esimo, maggiorata del 30%;

Visto l'articolo 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n.80 che dispone:

- 1. *All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: "l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti*

all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".
- 2. *Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.*

Ritenuto dover confermare l'applicazione delle citate riduzioni introdotte per legge in favore dei pensionati residenti all'estero ed iscritti nell'anagrafe AIRE;

Considerato infine che, per quanto riguarda i termini di riscossione del tributo sui rifiuti, l'art. 1 comma 688, della legge 147/2013 dispone che il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI;

Preso Atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Avellino;

VISTO il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 28.08.2014, e richiamati in particolare gli art.33-36 che definiscono i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe e gli art.39-42, i quali disciplinano le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicate nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;

EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione relativi al Piano finanziario nonché alle tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2016, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTI:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile dell'Area Tecnica- servizio Smaltimento Rifiuti e dal Funzionario responsabile della TARI per l'ufficio tributi;

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari;

Visto l'allegato parere favorevole reso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) n° 7 T.U. D. Lgs. n° 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con n.5 voti favorevoli e n. 2 contrari (Chieffo Aniello e Dario Di Mauro);

DELIBERA

1. **LA PREMESSA** è parte integrante e sostanziale del presente atto ed è da intendersi qui trascritta.
2. **Di approvare** l'allegato **piano finanziario** del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2016, predisposto dal Responsabile dell'Area Tecnica- servizio Smaltimento Rifiuti- redatto anche sulla base dei costi comunicati dalla società provinciale Irpiniambiente spa, per gli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, nonché di quelli relativi alle attività di competenza comunale, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari ad € 589.680,00 cui il Comune è chiamato a dare integrale copertura con la tariffa calcolata secondo il metodo normalizzato ex DPR 158/1999.

Previsioni dei Costi Gestione Servizio Raccolta differenziata Rifiuti e Smaltimento Indifferenziati, e spazzamento stradale				
	Prestatore servizio	Costo annuo	Iva	Totale
Servizio raccolta differenziata complessivo Porta a Porta + smaltimento Umido e Ingombranti	Irpiniambiente	€ 404.090,00	€ 40.410,00	€ 444.500,00
Smaltimento Rifiuti indifferenziati previsto su 350 t/anno	350 * 193,39	€ 68.181,81	€ 6.818,19	€ 75.000,00
Spese Generali per gestione e acquisti		€ 4.000,00	€ 880,00	€ 7.180,00
Costi per spazzamento stradale	Gener Service	€ 57.272,72	€ 5.727,28	€ 63.000,00
	TOTALE			€ 589.680,00

3. **Di approvare, per l'anno 2016 per le utenze domestiche**, i seguenti coefficienti "Ka" e "Kb", per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superfici e (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili e accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	53.052,39	0,75	491,69	0,60	0,214061	94,647355
1 .2	USO DOMESTICO-		0,88		1,40	0,251164	220,843830

	DUE COMPONENTI	42.838,8 7		334,12			
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	34.882,5 4	1,00	263,01	1,80	0,285414	283,942067
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	28.938,3 3	1,08	220,98	2,20	0,308247	347,040304
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	5.852,00	1,11	43,00	2,90	0,316810	457,462219
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	720,00	1,10	6,00	3,40	0,313956	536,335016
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-FAM. MONOCOMP.- ABITAZIONE AD USO DISCON	53,00	0,36	1,00	0,29	0,104889	46,377204
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RES. ESTERO	551,00	0,52	6,00	0,42	0,149842	66,253149
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-RES. ESTERO	4.868,00	0,61	43,00	0,98	0,175815	154,590681
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-RES. ESTERO	516,00	0,70	3,00	1,26	0,199790	198,759447
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-RES. ESTERO	209,00	0,75	1,00	1,54	0,215773	242,928213
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ABITAZIONE AD USO DISCONTINUO	710,73	0,52	7,84	0,42	0,149842	66,253149
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-ABITAZIONE AD USO DISCONTINUO	46.429,4 4	0,61	555,12	0,98	0,175815	154,590681
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-ABITAZIONE AD USO DISCONTINUO	909,00	0,70	5,00	1,26	0,199790	198,759447
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-ABITAZIONE AD USO DISCONTINUO	973,00	0,75	6,00	1,54	0,215773	242,928213
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-ABITAZIONE AD USO DISCONTINUO	102,00	0,77	1,00	2,03	0,221767	320,223553

1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ABITAZIONE AD USO DISCONTINUO-FAM. MONO	61,00	0,36	1,00	0,29	0,104889	46,377204
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-residenti AIRE PENSIONATI	689,00	0,24	5,00	0,19	0,071325	31,533344
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-residenti AIRE PENSIONATI	7.615,00	0,29	60,00	0,46	0,083712	73,604093
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-residenti AIRE PENSIONATI	139,00	0,33	2,00	0,59	0,095128	94,631581

4. Di approvare, conseguentemente, **per l'anno 2016, per le utenze domestiche**, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, come sopra riportate.

5. Di approvare, per l'anno 2016 per le utenze non domestiche, i seguenti coefficienti "Ka" e "Kb", per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	201,00	0,41	3,55	0,165365	1,189034
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	410,00	0,59	5,17	0,237965	1,731635
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	110,00	0,43	3,76	0,173432	1,259371
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	3.578,00	1,28	11,28	0,516263	3,778114
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	7.790,00	0,85	8,11	0,342831	2,716357
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	1.716,64	0,98	8,58	0,395264	2,873778
2 .9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	60,00	0,54	4,71	0,217798	1,577563
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	2.223,00	1,05	9,23	0,423497	3,091489
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	363,00	1,27	11,16	0,512229	3,737921
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	1.917,10	0,92	8,10	0,371064	2,713007
2	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO		1,18	10,37		

.13		271,00			0,475930	3,473319
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	134,00	0,64	5,58	0,258131	1,868960
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	312,00	0,81	7,13	0,326697	2,388116
2 .16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	2.433,07	5,54	48,74	2,234451	16,324938
2 .17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1.291,00	4,38	38,50	1,766588	12,895160
2 .18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORM	1.221,25	1,69	14,84	0,681628	4,970498
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	135,00	2,58	22,68	1,040593	7,596421
2 .20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	172,00	5,61	49,37	2,262684	16,535950
2 .21	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	85,00	1,39	12,19	0,560629	4,082909
2 .9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO-CONTRATTO DITTA	179,00	0,48	4,23	0,196018	1,419807

6. Di approvare, conseguentemente, **per l'anno 2016, per le utenze non domestiche**, le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti come sopra riportate.

7. Di rilevare che per l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 30% come previsto dall'art.45 del Regolamento.

8. Di prendere atto delle previsioni agevolative e delle riduzioni tariffarie contenute nel regolamento, agli art. 40-41-42, per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche, il compostaggio degli scarti organici derivanti dalla differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti.

9. Di dare atto che il comma 666 dell'art. 1, della legge 147/2013 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504).

10. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2016 in base alla speciale previsione normativa (art. 1, c. 169, della l. n. 296 del 2006), che riprendendo la norma introdotta dall'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, allinea il termine ultimo utile alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Ed invero ove le deliberazioni concernenti le determinazioni tariffarie sono approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro il termine innanzi indicato, *"hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

11. Di dare mandato al responsabile del Servizio Finanziario e tributi di dare esecuzione al presente deliberato.

12. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza del prosieguo in atti

Con n.5 voti favorevoli e n. 2 contrari (Chieffo Aniello e Dario Di Mauro);

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co° 4 del T.U. n. 267/00.

Regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Visto: Favorevole

Data: 22-03-2016

Il Responsabile del servizio
CIRIACO LANZILLO

Regolarità contabile

Visto: Favorevole

Data: 24-03-2016

Il Responsabile del servizio Finanziario
ORIANA DI SUNNO

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE
FILIPPO NIGRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARMEN PASTORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune (*Albo Pretorio On-Line*) accessibile al pubblico (*art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69*)

Dalla residenza comunale, li, 19.04.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARMEN PASTORE

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune è divenuta esecutiva per dichiarazione di **immediata eseguibilità**. (*art.134, comma 4 del T.U. n.267/00*).

Dalla residenza comunale, li, 19.04.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARMEN PASTORE
